

er-
za-
ta-

nte

è
o-
-
o-
/o
i-
to
i
i
i



ONA
OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO

ALLEGATO A
AL N. 45892 DI REG.
E N. 40382 DI RAGG



STATUTO

**Adottato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci
del 4 Gennaio 2017**



OSSERVATORIO NAZIONALE SULL'AMIANTO ONLUS
Via Crescenzo, 2 00193 - Roma tel. 06 68890174
sito web www.osservatorioamianto.com E-mail: osservatorioamianto@gmail.com

OSSERVATORIO NAZIONALE SULL'AMIANTO – ONA ONLUS

STATUTO

Titolo I: Denominazione - Sede - Finalità

Art. 1 - Costituzione

1. L'Associazione senza finalità di lucro, denominata "Osservatorio Nazionale sull'Amianto – ONA Onlus", in breve "ONA Onlus", in seguito denominata semplicemente "Associazione", costituita con atto Notaio Giuseppe Coppola di Latina del 05.08.2008 (Rep. n. 52.030; Racc. n. 24.172) e il cui statuto è stato successivamente modificato, in ultimo in data 05.09.2011 dall'assemblea straordinaria dei soci (atto Notaio Giuseppe Coppola di Latina del 05.09.2011 - rep. 62.423 - Rac. 31.329).
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", sintetizzata nell'acronimo "ONLUS", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo la denominazione "ONLUS" viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna.
3. L'Associazione ha rilevanza nazionale.
4. L'Associazione ha come simbolo, quale evoluzione dell'originario logo costituito dalla cosmologia etrusca, il guerriero etrusco, tratto da un bassorilievo rinvenuto nelle rovine di Vetulonia, che porta uno scudo decorato con un glifo che raffigura il "fiore della vita". Il significato del fiore della vita, ricorrente nella geometria sacra, si identifica con la ruota del sole, con la salute, con il benessere e con la sacralità della vita; ogni molecola della vita corrisponde a questo schema; quindi il guerriero è la metafora della difesa della vita e della sua sacralità, dal male che provoca l'amianto e gli altri patogeni, con la scritta Osservatorio Nazionale Amianto - ONA.
5. Il vessillo dell'associazione è a bande oblique di colore verde, bianco e rosso; nella parte di colore bianco è riportato lo stemma dell'Associazione, rappresentato per sinecdoche dallo scudo con il glifo, sovrastante l'acronimo ONA.

Art. 2 - Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale in Roma (RM), via Crescenzo n. 2, Scala B, Interno 3.
2. L'Associazione può trasferire la sede, nonché, con deliberazione del Consiglio Direttivo, istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in altre località del territorio nazionale e all'estero.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopi e finalità

1. L'Osservatorio Nazionale sull'Amianto Onlus è una libera associazione senza fini di lucro e si fonda sui valori fondamentali della Costituzione, ai principi generali dell'ordinamento nazionale e sovranazionale e alle norme contenute nella legge 261 del 1991 e nel D.Lgs. 460 del 1997 e alle successive integrazioni e modificazioni, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e, ove necessario, mutualistico-istituzionale, persegue scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime dell'amianto e degli altri patogeni e dei loro familiari, nonché dei lavoratori esposti ad amianto e ad altri rischi professionali come singoli e come categoria, promuovendo la tutela della salute e delle condizioni di vita non solo di quanti fra loro accettino il presente statuto, bensì di ogni persona, che ha come mezzo fondamentale l'unità e la valorizzazione, per questo tramite, tutta la categoria degli esposti ai rischi dell'amianto e degli altri patogeni e alle loro relative conseguenze lesive.
2. L'Osservatorio Nazionale sull'Amianto Onlus promuove e tutela la salute in ogni ambito di esplicazione della vita umana, ossia nell'ambito del lavoro (ove opera per l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali), nell'ambito sociale e nell'ambito di vita delle persone; promuove e tutela i beni culturali e ambientali, il paesaggio, la natura, l'ambiente salubre e la cultura nella sua più estesa accezione; tutela i diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona, con

particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, ai pensionati/e, ai disoccupati/e e alle persone che, loro malgrado, sono escluse, emarginate e discriminate, opponendosi ogni qualvolta questi diritti (in primis, il diritto alla salute ex art. 32 Costituzione e il diritto all'ambiente ex art. 9 Costituzione) siano lesi, con azioni concrete quali la promozione di iniziative sociali, culturali, politiche per la messa al bando dell'amianto, così come di qualsiasi altro agente patogeno, per la loro rimozione, per la bonifica ambientale, per il sostegno alle vittime e agli esposti, nonché con azioni concrete quali il ricorso all'Autorità Giudiziarla e la costituzione come parte civile nei procedimenti penali.

3. L'Osservatorio Nazionale sull'Amianto Onlus opera per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla tutela dell'integrità psicofisica della persona, nel territorio e nei luoghi di vita e di lavoro, in una logica di prevenzione primaria dei danni alla salute, intesa come benessere psicofisico ed esistenziale della persona, e di prevenzione delle lesioni all'equilibrio dell'ecosistema e all'ambiente, inteso come contesto ecologico naturale, mentale e sociale dell'esplicazione e dello sviluppo della personalità umana; opera per promuovere e tutelare la salute, l'integrità psicofisica e gli altri diritti costituzionalmente garantiti, sia in ambito lavorativo sia in ambito extralavorativo, con particolare riferimento ai bisogni di soggetti socialmente svantaggiati, e dei loro familiari, in condizioni di difficoltà, disagio, emarginazione, discriminazione e devianza a causa di ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, ovvero a causa della fragilità sociale personale e/o familiare e/o del reddito e/o dell'età, in favore dei quali progetta, promuove, realizza e sostiene progetti e servizi attuati direttamente ed anche in convenzione con enti pubblici e privati.

L'Associazione persegue e tutela il diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita e di espressione di dignità umana, in via principale attraverso la prevenzione primaria negli ambienti di vita e di lavoro, e in subordine attraverso la prevenzione secondaria, con la diagnosi precoce, rispetto al rischio morbigeno indotto dall'amianto e da altri patogeni (quali, a titolo indicativo: diossina, cromo, alluminio, terre rare, piombo, agenti fisici quali onde elettromagnetiche, radiazioni ionizzanti e cosmiche, quali quelle derivanti dal meccanismo di decadimento radioattivo, fissione nucleare, fusione nucleare, emissione da corpi estremamente caldi - radiazione di corpo nero - o da cariche accelerate - bremsstrahlung o radiazione di sincrotrone o dall'uranio impoverito, radon, etc., e di ogni altro), e per quei lavoratori affetti da malattie professionali, asbesto correlate o cagionate da altri patogeni, ovvero cagionate dall'attività lavorativa, e vittime di infortunio, e per i loro familiari, l'inserimento o reinserimento professionale e sociale, esteso anche ai non associati, oltre al risarcimento dei danni attraverso azioni civili o la costituzione di parte civile nei procedimenti penali, anche dell'Associazione, e con il perseguimento dei fini del presente statuto.

5. La prevenzione primaria potrà essere conseguita anche attraverso azioni politiche e giudiziarie, interdittive delle condotte rischiose e pericolose, secondo i principi di prevenzione e precauzione, affermati nel diritto internazionale, contemplati nel diritto comunitario, e recepiti nel nostro ordinamento, e comunque direttamente cogenti, anche con azioni collettive, e richieste all'autorità giudiziaria, penale e civile, nazionale e sovranazionale, e con l'esercizio dei diritti e le facoltà delle persone offese, così come contemplati negli artt. 91 e 92 del Codice di Procedure Penale e di ogni altra norma, così come stabilito dall'art. 61 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, ovvero di costituirsi parte civile nei procedimenti penali, eventualmente avviati, nei modi e nei termini sanciti dal Codice Penale e Codice di Procedura Penale, e con possibilità di investigazioni difensive anche con attività preventiva del difensore della parte offesa anche ancor prima dell'eventuale inizio del procedimento penale, anche per reati di pericolo, e con la possibilità di delegare le attività su incarico del difensore al sostituto, a investigatori privati autorizzati e a consulenti tecnici, per interdire le condotte pericolose e dannose, in collaborazione con l'autorità competente, per l'accertamento dei fatti e della verità e per ottenere o favorire il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, e potenziali, subiti dalla persona offesa dal reato, oltre che dall'Associazione, e per perseguire i fini contemplati nello statuto, e i valori della Carta Costituzionale, le cui norme si intendono parti integranti del presente statuto, e come fini stessi dell'Associazione.

6. L'Associazione potrà intervenire volontariamente, o ad adiuvandum, per far valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o al titolo dedotto nel processo, ovvero potrà intervenire ad adiuvandum per sostenere le ragioni di alcuna delle parti quando vi ha un proprio interesse in relazione ai suoi scopi e alle finalità, e per quanto contemplato nel presente statuto.

7. Obiettivo della sua azione è anche promuovere la qualificazione dell'intervento nel sociale secondo due linee direttrici basilari: da un lato contribuendo alla professionalizzazione gestionale dei no-profit, trasferendo cultura e competenze alle sue organizzazioni per l'utilizzo razionale delle risorse a disposizione;

DNA
atto
tato
taio

ella
ata
one

co
ite

fo
io



dall'altro, stimolando il coinvolgimento delle aziende nel sociale, favorendo la sperimentazione di strumenti innovativi d'intervento e di consulenza.

8. L'Associazione, quindi, può intraprendere collaborazioni sia con imprenditori sia con organizzazioni ed organismi imprenditoriali, sindacali e sociali, pubblici e privati, sia con Enti e istituzioni a carattere locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, per promuovere, sviluppare, applicare o gestire studi, progetti, ricerche, attività informative e formative, stabilendo opportune forme di collegamento e privilegiando il rapporto con le espressioni delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con particolare attenzione al volontariato, di cui intende valorizzare l'opera.

9. L'Associazione, pertanto, in applicazione e conformità degli obiettivi perseguiti, si propone anche come struttura di collegamento per Istituzioni, Enti, Associazioni, categorie e privati che per finalità che coincidono con i propri scopi, al fine di favorirne l'integrazione.

Art. 4 - Attività

1. L'Associazione, per la realizzazione dei suoi fini istituzionali e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in applicazione e conformità dell'art. 10, comma 1 e seguenti del D.Lgs. 460/1997, opera nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) beneficenza;
- d) istruzione;
- e) formazione;
- f) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- g) promozione della cultura e dell'arte;
- h) tutela dei diritti civili.

2. L'Associazione, in applicazione e conformità dell'art. 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 460/1997, ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle istituzionali previste nel presente statuto, ad eccezione,

- a) in applicazione e conformità dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 460/1997, delle attività statutarie istituzionali nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato;
- b) in applicazione e conformità dell'art. 10, comma 5 del D.Lgs. 460/1997, delle attività statutarie, direttamente connesse a quelle istituzionali, di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 7), 9) e 10) del comma 1, lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, nonché delle attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

3. Nell'ambito di quanto sopra ed a mero titolo indicativo non esaustivo, l'Associazione prevede di svolgere precipuamente le attività di seguito elencate:

- a) operare per abolire l'estrazione, l'impiego produttivo, la commercializzazione ed il trasporto dell'amianto (o asbesto);
- b) operare per abolire l'estrazione, la produzione, l'impiego produttivo, la commercializzazione ed il trasporto dei cancerogeni, dei mutageni e degli altri agenti tossici patogeni;
- c) conoscere e studiare i cosiddetti sostituti sia dell'amianto sia degli altri agenti tossici patogeni, al fine di contrastarne l'utilizzo se non qualora venga dimostrata chiaramente la loro innocuità;
- d) elaborare ricerche tecnico-giuridiche e normative nel merito delle problematiche legate alla esposizione a patogeni e alla tutela della salute e dei diritti in ambito lavorativo ed extralavorativo;
- e) elaborare, studiare e progettare le soluzioni più idonee e vantaggiose sotto il profilo economico e sociale a fronte di problematiche connesse con l'asbesto, con gli altri agenti tossici patogeni e con il mobbing, in una logica di prevenzione primaria e di ecologia ambientale, sociale, fisica e mentale;
- f) diffondere, principalmente fra i propri associati, la conoscenza delle attività di studio e di ricerca sui rischi dell'amianto e degli altri agenti tossici patogeni, svolte in campo nazionale ed internazionale,

evidenziando i problemi connessi allo studio, alle cure e alla prevenzione, nonché i risultati ed i progressi della ricerca;

g) promuovere e organizzare, anche fuori dal territorio nazionale, conferenze, seminari, convegni di studio, tavole rotonde, nonché organizzare stage, visite in aziende e complessi produttivi in genere, anche finalizzate a favorire l'inserimento e/o il reinserimento delle persone svantaggiate;

h) pubblicare, anche tramite siti web di propria creazione, riviste, giornali, opuscoli e libri su argomenti inerenti le attività statutarie, nonché acquistare e vendere all'ingrosso e al minuto, senza scopo di lucro, materiale stampato, audiovisivo e similare collegato agli obiettivi culturali e promozionali dell'Associazione;

i) promuovere e organizzare iniziative ed attività culturali ed artistiche in genere, quali concerti, mostre e spettacoli, per la realizzazione di iniziative benefiche e di campagne di sensibilizzazione delle comunità locali, al fine di renderle più consapevoli e più disponibili nei confronti dell'ecologia ambientale, sociale, fisica e mentale;

j) assistere e tutelare i lavoratori già occupati in imprese che hanno utilizzato, ovvero hanno estratto amianto, anche se impegnati in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, nonché i familiari di lavoratori vittime dell'amianto;

k) assistere e tutelare coloro che anche per motivi non professionali sono stati esposti ad amianto e ad altri agenti tossici patogeni, a prescindere dal fatto che abbiano o meno contratto patologie, nonché soggetti che hanno subito azioni di mobbing e vessazioni in ambiente lavorativo e non;

l) tutelare legalmente cittadini e lavoratori esposti e/o vittime dell'amianto, con ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'affermazione dei loro diritti e ogni volta che tali diritti siano violati;

m) tutelare legalmente, anche costituendosi parte civile nei procedimenti penali, l'affermazione dei propri scopi e delle proprie finalità di tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività (art. 32 della Costituzione), di tutela dell'ambiente (art. 9 e 117 - comma 2, lettera s), della Costituzione) e di tutela di ogni altro diritto costituzionalmente garantito, scopi e finalità che costituiscono l'identità stessa dell'Associazione;

n) rappresentare e tutelare gli interessi morali, materiali e sociali dei lavoratori esposti e vittime dell'amianto e loro familiari, vedove ed orfani, nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni ed enti privati interessati;

o) curare l'elevazione spirituale, culturale e tecnica della categoria, anche attraverso la promozione di corsi di orientamento, riabilitazione e formazione;

p) promuovere ed organizzare servizi e attività di formazione, consulenza, orientamento, ivi compresa l'attività di sostegno scolastico, la formazione professionale finalizzata all'aggiornamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione, nonché al reinserimento lavorativo nei confronti di soggetti socialmente svantaggiati;

q) promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, e la realizzazione di attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali;

r) promuovere, in via sussidiaria: strutture e residenze sociali, sanitarie e socio-sanitarie; centri di accoglienza e di socializzazione semiresidenziali e residenziali; comunità terapeutiche, centri diurni e case famiglia; attività di prevenzione e di reinserimento sociale e lavorativo; centri, strutture, laboratori creativi di ogni genere, ludoteche, impianti sportivi, spazi di socializzazione ed animazione culturale; attività ricreative, turistico ricettive e di ristorazione anche collettiva; progetti ed iniziative di turismo sociale; attività di agriturismo, di gestione di aree attrezzate di verde pubblico e di riserve naturali, di restauro ambientale, di tutela del paesaggio e delle cose di interesse artistico e storico; di custodia e pulizia di parchi e giardini, sia pubblici che privati.

4. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, l'Associazione, su determinazione del Consiglio Direttivo, può effettuare, nei limiti e secondo le modalità prevista dalle vigenti leggi, ogni altra azione e perseguire ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate o comunque finalizzata e/o utile al perseguimento dello scopo sociale, nonché può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti i medesimi, nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- a) chiedere ed utilizzare tutte le provvidenze emanate ed emanande dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri organismi pubblici o privati, nonché da enti a carattere internazionale, utili al perseguimento degli obiettivi e delle finalità associative;
- b) ricevere e accettare donazioni, eredità, conseguire legati senza autorizzazione governativa, nonché promuovere raccolta fondi per finanziare le attività attraverso erogazioni liberali da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito d'impresa;
- c) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in altri enti ed associazioni, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- d) svolgere, in proprio o con altri enti pubblici e privati, con ogni forma di collaborazione (attività strumentali, anche produttive e/o commerciali e/o di servizi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti no-profit ;
- e) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e servizi a favore dei propri utenti;
- f) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa degli utenti.
5. Per tutte le attività di cui al presente articolo, l'Associazione richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge; inoltre, le attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate.

Titolo II: Patrimonio - Amministrazione

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile; esso è costituito da tutti i beni di proprietà della medesima, comunque acquisiti, purché suscettibili di valutazione economica, e si articola nelle seguenti categorie:
- a) fondo di dotazione patrimoniale, non soggetto a depauperamento che assicura la permanenza in vita dell'Ente e garantisce i terzi sotto il profilo della responsabilità patrimoniale;
- b) beni immobili;
- c) beni mobili, registrati o meno;
- d) titoli, buoni, azioni e strumenti partecipativi comunque denominati;
- e) riserve, fondi e accantonamenti di utili o avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio dall'Assemblea che approva il bilancio annuale;
- f) beni immateriali, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, i dati, le informazioni, i marchi, i loghi, gli elaborati, le pubblicazioni, le metodologie, i progetti, le ricerche, le conoscenze acquisite e sviluppate, comunque realizzati ed anche indipendentemente dal supporto (sia esso cartaceo, audiovisivo, informatico, ecc.);
- g) diritti reali di godimento su beni altrui.

Art. 6 - Entrate

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- a) dalle rendite del patrimonio;
- b) dalle quote associative;
- c) dai contributi ordinari e straordinari dei soci, anche volontari;
- d) dai proventi derivanti dalle attività dell'Associazione;
- e) da ogni altro provento non espressamente destinato ad incremento del patrimonio, derivante da sovvenzioni e contributi, in qualsiasi modo qualificati, da parte di persone fisiche e giuridiche, sia private sia pubbliche.
2. Le entrate dell'Associazione devono essere interamente impiegate per il raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli ad esse strettamente connessi.

Art. 7 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 90 (novanta) giorni dalla fine d'ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio, alla stesura della relazione sull'andamento della gestione e alla redazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio; entro i successivi 30 (trenta) giorni, il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
3. La relazione del Consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività dell'Associazione anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera, dei soci e delle comunità territoriali.
4. L'organizzazione e la gestione delle attività amministrative e contabili sono disciplinate con regolamento adottato dal Consiglio Direttivo e/o con provvedimenti adottati dal Segretario Generale.

Art. 8 – Avanzi di gestione

1. In applicazione e conformità dell'art. 10, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 460/1997, gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

2. In applicazione e conformità dell'art. 10, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 460/1997, è vietata la distribuzione ai soci, ai componenti degli organi sociali ed ai dipendenti dell'Associazione, in qualsiasi forma effettuata, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

Titolo II – Soci

Art. 9 – Requisiti

1. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzarle partecipando alle attività associative e fornendo un contributo economico, di lavoro o di idee.
2. Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private, nonché Associazioni ed Enti comunque costituiti, che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi associativi.
3. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino e/o partecipino ad imprese e/o attività in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Art. 10 – Categorie di Soci

1. I Soci si distinguono in cinque categorie:
 - a) Soci fondatori, i quali hanno il diritto di partecipare decisionalmente all'attività dell'Associazione e non hanno l'obbligo di versare la quota associativa; sono Soci fondatori tutti coloro che siano intervenuti alla costituzione dell'Associazione;
 - a bis) Soci equiparati ai soci fondatori, i quali hanno il diritto di partecipare decisionalmente all'attività dell'Associazione e non hanno l'obbligo di versare la quota associativa; sono Soci equiparati ai soci fondatori tutti coloro che per particolari meriti nelle attività prestate a favore dell'associazione vengano come tali ammessi dall'assemblea degli associati;
 - b) Soci ordinari, i quali hanno l'obbligo di versare la quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed il diritto di partecipare decisionalmente all'attività dell'Associazione;
 - c) Soci onorari, i quali vengono nominati dal Consiglio Direttivo in virtù di comprovate qualità attitudinali e professionali atte alla valorizzazione e al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione; la qualifica di Socio onorario è vitalizia ed esonera dall'obbligo di versare la quota associativa annuale;
 - d) Soci sostenitori, i quali sostengono l'attività dell'Associazione collaborando con il proprio apporto finanziario e/o prestando la propria attività personale, volontaria e gratuita, in ragione delle disponibilità personali; essi hanno l'obbligo di versare la quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione.
2. Inoltre, sono Soci sostenitori ausiliari i familiari conviventi e maggiorenni del socio appartenente ad una delle categorie sopra riportate che presentino domanda di ammissione ai sensi del successivo articolo 12 (dodici); essi partecipano alla vita dell'Associazione con i diritti ed i doveri previsti dal presente Statuto per i Soci sostenitori, senza l'obbligo di versare la quota associativa annuale.

Art. 11 – Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i soci hanno diritto di godere dei servizi associativi, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
2. I soci fondatori ed i soci ordinari hanno diritto di partecipare decisionalmente alle attività dell'Associazione; in particolare, hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione del bilancio di esercizio, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli organi dell'Associazione, per la determinazione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione, hanno inoltre diritto di concorrere alla elezione per le cariche negli organi sociali.
3. I soci sostenitori hanno diritto di partecipare alle Assemblee delle strutture periferiche territoriali e/o settoriali, con diritto di voto per l'approvazione del bilancio di esercizio della struttura medesima, per la determinazione delle politiche associative in ambito periferico, per la nomina degli organi sociali periferici e con diritto di concorrere alla elezione per le cariche in detti organi.
4. In tutte le votazioni, ogni socio ha diritto ad un solo voto.
5. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, tutti i soci sono obbligati a:
 - a) osservare lo Statuto, i regolamenti Interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) versare le quote associative e gli eventuali contributi, con le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
 - c) contribuire al raggiungimento dei fini sociali attraverso il proprio apporto finanziario e/o prestando la propria attività personale, volontaria e gratuita, in ragione delle disponibilità personali;
 - d) astenersi da ogni attività che sia comunque di contrasto con le finalità e con gli interessi dell'Associazione.
6. Tutti i soci hanno l'obbligo di attenersi a comportamenti ispirati al Codice Etico che verrà emanato dal Consiglio Direttivo ed hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza sulle conoscenze elaborate e sviluppate dall'Associazione.
7. Tutti i soci possono prestare la propria opera e la propria attività personale per il perseguimento degli obiettivi statuari dell'Associazione, a titolo volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto; essi non hanno diritto a compensi o remunerazioni salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto.

Art. 12 – Domanda di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che deve contenere:
 - A) se trattasi di persona fisica:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
 - b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 - c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
 - d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e la dichiarazione di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - e) la dichiarazione di non avere condanne penali passate in giudicato o carichi pendenti con la giustizia italiana;
 - f) la liberatoria per il trattamento dei dati personali;
 - g) ogni altra notizia e documentazione richiesta dall'Organo Amministrativo;
 - B) se trattasi di persona giuridica, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche:
 - a) la ragione sociale o denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - b) l'atto costitutivo, lo statuto e la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
 - d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.
2. Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è responsabile per tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio Direttivo obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

3. Il Consiglio Direttivo, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 9 (nove) e valutata l'opportunità per l'Associazione dell'ammissione stessa, delibera insindacabilmente e senza obbligo di motivazione sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e le attività svolte dall'Associazione.

4. L'ammissione a socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo ed è subordinata al pagamento della quota associativa.

5. Per tutti i rapporti con l'Associazione, il domicilio del socio è quello risultante dal libro soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto trenta giorni dopo la ricezione da parte dell'Associazione della relativa comunicazione effettuata con lettera raccomandata.

Art. 13 – Perdita della qualità di socio

1. Essendo esclusa la temporaneità della vita associativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 460/1997, la qualità di socio si perde in caso di decesso, di recesso del socio, di morosità o di esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo.

2. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e pertanto obbligati al versamento della quota associativa annuale.

Titolo IV – Organi dell'Associazione

Art. 14 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente e il Vice Presidente;
- d. Il Segretario Generale;
- e. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. Il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 15 – L'Assemblea dei Soci.

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

2. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a provare il ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto al voto, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

3. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti i componenti il Consiglio Direttivo e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato; tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

5. I deliberati assembleari sono portati a conoscenza di tutti i soci, anche tramite pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

Art. 16 – Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sui regolamenti interni ad essa demandati, sulla responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti, su tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

2. Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati al precedente articolo 7 (sette).

3. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario od utile alla gestione associativa, oppure quando ne sia fatta domanda scritta con l'indicazione degli

argomenti da trattare da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto oppure da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo oppure quando lo richieda il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato.

4. In questi casi, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

5. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera a norma di legge, su proposta del Consiglio Direttivo o sulla base di un progetto o di una relazione dalla stessa predisposta.

6. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice Civile e dal presente Statuto.

Art. 17 – Funzionamento dell'Assemblea

1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci fondatori ed i soci ordinari che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni e siano in regola con il pagamento della quota associativa annua.

2. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.

3. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano.

5. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, che cura la redazione del verbale, da cui debbono risultare le deliberazioni dell'Assemblea; inoltre, se lo ritiene necessario, nomina due scrutatori.

6. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

7. Tutte le votazioni si svolgono con voto palese, espresso per alzata di mano o, se giudicato necessario dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale. Si procede alla votazione a scrutinio segreto esclusivamente per le delibere concernenti persone e per l'elezione dei componenti degli organi statutari, in quest'ultimo caso quando ne sia stata fatta richiesta dalla maggioranza dei soci presenti e/o quando giudicato necessario dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 18 – Costituzione e quorum deliberativi

1. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

4. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre (3) membri ad un massimo, sempre di numero dispari, stabilito dall'Assemblea che lo elegge.

2. I membri del Consiglio Direttivo debbono essere soci ordinari e/o soci fondatori, sono eletti dall'Assemblea, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti; in qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

3. Il Consiglio Direttivo così costituito, nella prima riunione, nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente Vicario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

4. I Consiglieri che intendono rinunciare all'incarico debbono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Decadono dalla carica i Consiglieri che perdano la qualità di socio; o che, senza giustificato motivo, non partecipino per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio; o che non assolvano, per almeno sei mesi gli incarichi affidati, salvo il caso di malattia o di grave impedimento; o che siano stati sospesi con delibera dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo a causa di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione e/o con gli obblighi assunti ai sensi del presente Statuto; o che nel corso del mandato vengano condannati, con sentenza passata in giudicato, per reato infamante.

6. Il Consiglio Direttivo sospende cautelativamente il componente elettivo di qualsiasi organo collegiale che sia indagato per fatto doloso.

7. I Consiglieri rinunciatari, decaduti o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio Direttivo, che deve chiederne la convalida alla prima Assemblea annuale. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

8. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto.

9. L'Assemblea può deliberare di corrispondere ai componenti degli organi amministrativi e di controllo una indennità, determinandone anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dalla legge per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 20 - Poteri del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

2. Esso può compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nelle finalità associative e/o siano utili al raggiungimento degli scopi associativi.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- b) predisporre i programmi dell'attività dell'Associazione e ne verifica l'attuazione;
- c) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- d) adotta i Regolamenti Interni;
- e) delibera circa eventuali assunzioni, licenziamenti dei dipendenti e in ordine alle questioni del personale in genere;
- f) nomina e revoca avvocati e procuratori speciali ad negotia e ad litem;
- g) può delegare parte dei suoi poteri a qualcuno dei suoi membri, fissandone le attribuzioni specifiche;
- h) ratifica, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e patrimoniale, la costituzione delle strutture periferiche di cui al successivo articolo 27 (ventisette).

4. Il Consiglio Direttivo, inoltre, può conferire eventuali specifici incarichi anche a terzi estranei al Consiglio, determinandone funzioni, mansioni, eventuali retribuzioni e rimborsi spese. Le persone cui sono state attribuite le funzioni indicate possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo, qualora non ne facciano parte di diritto per altro titolo.

Art. 21 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza relativa dei suoi componenti o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, e, comunque, almeno tre volte l'anno per garantire il regolare funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

3. La convocazione è fatta con i mezzi che il Presidente ritiene opportuni in modo che gli interessati siano avvertiti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza.

4. Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma presso la sede dell'Associazione.

6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere invitati a partecipare anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti; esso delibera a scrutinio palese con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo e con l'incarico di redigere, su apposito libro, il verbale della riunione, che dovrà essere sottoscritto dai presenti.

Art. 22 – Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente Vicario; di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente ha piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.
3. Il Presidente può delegare i propri compiti al Vice Presidente e può conferire a terzi speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.
4. Inoltre il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
 - b) cura l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) nomina i responsabili delle strutture centrali e i componenti degli organismi dirigenti delle articolazioni periferiche;
 - e) adotta quelle deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, motivate da assoluta indifferibilità e da urgenza, riferendone al Consiglio nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 23 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per le specifiche e consolidate competenze e per l'alta professionalità gestionale, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il compenso annuo del Segretario Generale è stabilito dal Consiglio Direttivo.
2. Al Segretario Generale sono attribuiti poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; altri poteri possono essergli delegati direttamente dal Presidente o dal Consiglio Direttivo; egli sostituisce il Presidente ed il Vice Presidente in caso di loro concomitante assenza e/o impedimento, ovvero su specifico mandato del Presidente stesso.
3. Il Segretario Generale dirige, coordina e controlla operativamente la struttura centrale e le articolazioni periferiche dell'Associazione; partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo; predispose il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, i programmi annuali e pluriennali delle attività; predispose gli schemi dei regolamenti e le proposte di modifiche statutarie da sottoporre al Consiglio Direttivo; propone, d'intesa con il Presidente, la nomina dei responsabili delle strutture centrali e la ratifica degli organismi dirigenti delle articolazioni periferiche.
4. Per il compimento degli atti di sua competenza è investito dei poteri di rappresentanza e di firma.

Art. 24 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea dei Soci può, e nei casi previsti dalla legge deve, nominare un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, indicandone il Presidente che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
2. Ricorrendone i presupposti di legge, l'Assemblea può nominare un Revisore Unico, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili; in tal caso, tutte le previsioni del presente Statuto per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si intendono riferite al Revisore Unico.
3. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e sul rispetto del presente Statuto;
 - b) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
 - c) agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi sociali;
 - d) riferisce annualmente con relazione scritta al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.

suoi
voto

con
gli

Ena

ure

on

da

e

re

er

al

o

le

li

li

li

5. I membri del Collegio esercitano il loro mandato in piena autonomia e possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, al quale debbono essere convocati individualmente con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio stesso.

6. I membri del Collegio possono procedere ad ispezioni, controlli e richieste di chiarimenti, anche individualmente, nel rispetto delle regole fissate autonomamente dal Collegio.

Art. 25 – Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Collegio Direttivo può nominare, su proposta del Presidente, un Comitato Tecnico Scientifico composto da un numero illimitato di membri scelti tra persone di comprovate e qualificate competenze tecniche, scientifiche e professionali nei settori d'intervento dell'Associazione e/o che si siano distinte in ordine ai problemi sociali connessi agli scopi statutari.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo del Consiglio Direttivo; può articolarsi in Commissioni di studio per i singoli settori scientifici e tecnici di interesse statutario e/o per specifiche tematiche e/o per specifici progetti; può nominare fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, nonché i Coordinatori delle Commissioni di studio.

3. Le riunioni dei membri del Comitato Tecnico Scientifico e delle Commissioni possono effettuarsi anche informalmente ed anche con l'utilizzo di modalità e di tecniche telematiche.

4. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico potrà partecipare il Presidente del Consiglio Direttivo e il Segretario Generale, o un loro delegato.

Art. 26 – L'Organismo Interno di Vigilanza

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 è costituito l'Organo Interno di Vigilanza, formato da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo.

2. L'Organismo opera, in piena autonomia, al fine di evitare fatti o atti criminosi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione, individuando ed aggiornando a tale fine i modelli organizzativi e di gestione che garantiscono il corretto svolgimento delle attività economiche poste in essere dall'Associazione e che siano in grado di prevenire i rischi derivanti da comportamenti illegali attuati dai responsabili dell'Associazione.

3. Per le finalità suddette, l'Organismo di Vigilanza si dota di propri criteri e modalità di funzionamento, di cui dà comunicazione agli organi sociali e sottopone annualmente al Consiglio Direttivo una relazione sulle attività svolte e sulle problematiche riscontrate. Detta relazione è altresì allegata al bilancio consuntivo dell'Associazione.

4. Le indicazioni e le prescrizioni dell'Organismo di Vigilanza sono recepite nei Regolamenti Interni dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Titolo V – Articolazione organizzativa

Art. 27 – Le Strutture periferiche

1. Al fine di garantire la maggiore partecipazione democratica l'Associazione si può articolare in strutture organizzative periferiche, sia a livello territoriale che settoriale.

2. Le strutture periferiche territoriali sono costituite dai soci sostenitori che hanno la loro residenza nel territorio in questione, indipendentemente dal settore di appartenenza; le strutture periferiche settoriali sono costituite dai soci sostenitori appartenenti allo stesso settore, indipendentemente dal territorio di residenza.

3. Le strutture periferiche perseguono in ambito locale o settoriale gli scopi e le finalità dell'Associazione; elaborano le politiche associative in conformità degli indirizzi nazionali e ne curano l'attuazione; individuano ed organizzano i servizi di consulenza e di assistenza ai soci aderenti, alle imprese locali, al territorio; individuano ed organizzano le iniziative occorrenti alla loro qualificazione e al loro sviluppo, di concerto con la struttura nazionale dell'Associazione.

4. La costituzione di una struttura periferica, territoriale o settoriale, è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, che provvede anche alla prima nomina degli organi sociali locali.

5. Gli organi sociali di ogni struttura periferica sono: l'Assemblea dei Soci facenti parte della struttura periferica stessa; il Consiglio Direttivo della struttura periferica eletto dall'Assemblea dei Soci costituenti la



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

struttura periferica; il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Tesoriere, nominati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo della struttura periferica stessa.

6. I compiti, le funzioni e l'organizzazione delle strutture periferiche e degli organi sociali delle stesse sono disciplinati da apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, in armonia e analogia con il presente Statuto e con le altre norme interne.

7. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può revocare gli organi sociali di ogni struttura periferica e procedere alla nomina di un Commissario Straordinario per la sua gestione nei casi in cui la struttura periferica:

- a) dia prova di insufficiente attività associativa;
- b) conduca azioni che possono essere fonte di danno, anche di immagine, per l'Associazione;
- c) persista nelle violazioni allo Statuto, ai Regolamenti e alle direttive degli organi sociali, nonostante i richiami ricevuti.

8. Il Commissario Straordinario dura in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo, comunque non superiore ad un anno.

9. Il Consiglio Direttivo può nominare, per la risoluzione di specifici problemi che non comportino la revoca degli organi sociali della struttura periferica e/o per l'avvio delle attività finalizzate alla costituzione di una nuova struttura periferica, un Commissario ad acta, indicando i poteri attribuiti, la durata dell'incarico e il compito assegnato.

Art. 28 - Rapporti tra l'Associazione e le strutture periferiche.

1. Le strutture periferiche costituiscono esclusivamente articolazioni dell'Associazione con autonomia progettuale ed organizzativa entro i limiti delle determinazioni degli organi sociali dell'Associazione.

2. Esse hanno natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 e seguenti del codice civile; in quanto tali hanno proprie autonome responsabilità giuridiche, patrimoniali e contrattuali.

3. Ogni struttura periferica risponde direttamente, ed ogni dirigente di struttura periferica risponde personalmente, delle obbligazioni assunte e di eventuali violazioni di legge, che per nessun motivo, titolo e ragione possono essere ricondotte alla struttura nazionale, per assenza di immedesimazione organica, amministrativa e funzionale.

4. La struttura nazionale risponde delle sole obbligazioni assunte direttamente per il tramite dei propri organi; per nessun titolo, motivo e ragione può essere chiamata a rispondere delle obbligazioni assunte da soci o da dirigenti delle strutture periferiche.

5. I soci sostenitori ed i simpatizzanti possono prestare la loro attività personale nelle strutture periferiche, a titolo volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e senza che possa presumersi l'intercorrere di un rapporto lavorativo.

6. Le strutture periferiche possono costituire rapporti di lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti, anche in tema di sicurezza, con obbligazione diretta e personale a carico delle singole strutture periferiche e del sottoscrittore del contratto; in nessun modo qualsivoglia obbligazione può essere ricondotta alle strutture nazionali dell'Associazione.

Art. 29 - Rapporti con altre Associazioni.

1. Con l'obiettivo di perseguire le finalità statutarie e nell'ambito delle previsioni specificamente riportate dai commi 2 (due), 3 (tre) e 4 (quattro) dell'articolo 4 (quattro) del presente Statuto, l'Osservatorio Nazionale sull'Amianto - ONA Onlus potrà stipulare protocolli d'intesa con altre associazioni nazionali ed estere e potrà partecipare anche alla costituzione di altre associazioni, di fondazioni, di cooperative e di altri organismi comunque denominati, mantenendo la propria autonomia statutaria, amministrativa ed organizzativa.

Titolo VI - Disposizioni generali e finali

Art. 30 - Cessazione dell'Associazione

1. L'Associazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli articoli. 27 e 28 Cod. Civ., nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità, o il patrimonio sia divenuto insufficiente.

2. L'estinzione o la trasformazione dell'Associazione deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori.

3. In applicazione e conformità dell'art. 10, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 460/1997, l'Associazione ha l'obbligo, in caso di estinzione, di devolvere il suo residuo patrimonio ad altre ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31 – Modifiche ed integrazioni


1. Le modifiche al presente Statuto potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci e dovranno essere approvate dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

2. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e/o per la enucleazione delle norme e/o per l'analitica specificazione delle modalità di esercizio dei diritti e doveri democratici e delle modalità per il concreto funzionamento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi dello Statuto e dell'Ordinamento Giuridico, può emanare regolamenti, aggluntivi, integrativi ed esplicativi del presente Statuto.

3. Le strutture periferiche possono emanare, con delibera dei propri organi, propri regolamenti purché non in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 32 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si rendono applicabili le norme di cui al Titolo II del Libro I del Codice Civile, nonché le normative stabilite dalle leggi dello Stato relativamente alle organizzazioni prive di scopo di lucro comunque denominate.



o dal
esse
na e
to e
ga e
tura

nte i
que
o la
e di
o e

na
dei
l
de
o e
ca,

pri
da

re
rsi

ti,
e
le

e
o
d
i
d